



Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr 011 del 14/04/2010



Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
e-mail info@comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it

Mod. ...-.....



TITOLO I

EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 1

Oggetto del presente titolo

Il presente regolamento è finalizzato all'individuazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono l'accesso agevolato alle prestazioni o ai servizi sociali o assistenziali comunali, così come previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n° 109, dal D.P.C.M. 7 maggio 1999 n° 221, come successivamente modificati ed integrati dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n° 130.

Art. 2

Individuazione dei servizi cui applicare le agevolazioni

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le agevolazioni da applicare per le seguenti prestazioni o servizi:

- prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alle generalità dei soggetti e comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- servizi a domanda individuale per i quali l'Amministrazione riterrà opportuno prevedere agevolazioni a favore di utenti in particolari situazioni economiche.

Art. 3

Individuazione del nucleo familiare di riferimento

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;

Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per nucleo familiare di riferimento si intende la "famiglia anagrafica" (come risultante da stato di famiglia); ai sensi del DPCM n° 221/99, art. 2, comma 2[^] e del D. Lgs. 130/00, art. 2, comma 2[^], si considera pertanto il nucleo familiare composto da:

- richiedente
- componenti della famiglia anagrafica ai sensi del DPR n° 223/89
- soggetti a carico IRPEF, anche se non conviventi;
- coniuge che abbia la stessa residenza anagrafica, anche se a carico a fini IRPEF di altre persone;
- il figlio minore di 18 anni convivente, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone;
- familiari residenti all'estero iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

I criteri dei commi precedenti non si applicano ai casi definiti da regolamenti comunali o dalle delibere quadro per l'accesso ai servizi socio assistenziali in cui venga richiesta la partecipazione al costo dei familiari tenuti agli alimenti

ai sensi dell'art. 433 del codice civile, disciplina che pertanto non viene modificata dal presente regolamento.

Art. 4

Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE

L'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente è determinata, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 109/98, dal DPCM 221/99 e dal D. Lgs. 130/00, con riferimento alle informazioni relative alla situazione patrimoniale complessiva dell'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito dall'art. 3 del presente regolamento, risultante alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, così come indicato nella parte I° della tabella 1 allegata al D. Lgs. 109/98, successivamente modificata dal D. Lgs. 130/00, secondo le modalità di cui al seguente art. 5. Tale indicatore di reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale, nella misura del 20% dei valori patrimoniali stessi, come definiti nella parte II° della già citata tabella 1.

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica di cui sopra (redditi +20% patrimonio) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza in riferimento ai componenti il nucleo familiare.

Art. 5

Modalità di calcolo per determinare la situazione reddituale

Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando:

- i redditi complessivi ai fini IRPEF - al netto dei redditi agrari - risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- il reddito da lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- proventi derivanti da attività agricole per le quali sussista l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- il reddito figurativo delle attività finanziarie (come definite dalla parte II° punto b[^], comma 1[^] della tabella 1, allegata al D. Lgs. 109/98), ottenuto moltiplicando il valore del patrimonio stesso, al netto delle ritenute fiscali, per il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro - tasso riferito da apposita circolare del Ministero delle Finanze di anno in anno;
- qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma predetta si detrae il valore del canone annuo, nei limiti e misure stabilite dalla normativa nazionale di riferimento.

Art. 6

Modalità di calcolo per determinare la situazione patrimoniale

Il patrimonio del nucleo familiare si calcola sommando il patrimonio immobiliare e il patrimonio mobiliare, così come indicato di seguito:

- il valore ai fini ICI, al 31 dicembre dell'anno precedente, di fabbricati, case (compresa l'abitazione principale), terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese. Da tale somma si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione di cui sopra e se maggiormente favorevole, o qualora non vi fosse un mutuo acceso, è detratto, sino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nei limiti e misure stabilite dalla normativa nazionale di riferimento;
- valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuati ai sensi dell'art. 3, commi 2^a, 3^a, 4^a del DPCM 221/99, approssimato per difetto alle decine di milioni. Dal valore del patrimonio mobiliare come sopra definito si detrae, fino a concorrenza, una franchigia stabilita dalla normativa nazionale di riferimento. La stessa non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 5.

L'incidenza del patrimonio viene fissata nella percentuale del 20%; a tal fine, alla somma derivante dal comma 1^a del presente articolo, viene applicato un coefficiente pari allo 0.20.

Art. 7

Scala di equivalenza e ulteriori criteri selettivi per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore ISEE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza, ai sensi del D. Lgs. 109/98, Tabella 2, indicato come segue:

n° di componenti del nucleo familiare	parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

I parametri sopra indicati sono maggiorati come segue:

- per ogni ulteriore componente + 0.35
- presenza di figli minori e di un solo genitore + 0.20
- per ogni componente con handicap psico fisico (ai sensi dell'art. 3, comma 3^a, Lg. 104/92) o con invalidità accertata superiore al 66% + 0.50
- presenza di figli minori in cui entrambi i genitori svolgano attività di lavoro o di impresa + 0.20

Art. 8

Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente

Il richiedente la prestazione deve presentare apposita domanda con allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE.

Il richiedente si impegna a comunicare le eventuali modifiche della situazione economica o del nucleo familiare che determinino un cambiamento della propria situazione e posizione rispetto alla partecipazione al costo per l'erogazione della prestazione o del servizio.

Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che verranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. A tal fine l'Amministrazione può richiedere al cittadino i documenti comprovanti quanto autocertificato o avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Tributi e l'Ufficio Anagrafe del Comune, del Ministero delle Finanze e dell'INPS in base a quanto disposto dal D.P.R. 403/98. Qualora dai suddetti controlli emergano false dichiarazioni, fatte salve le procedure previste dalla legge per perseguire il mendacio, l'ufficio competente adotterà le dovute misure per sospendere e riscuotere coattivamente i benefici concessi.

L'Amministrazione può determinare ogni anno una percentuale di controlli da effettuarsi a campione tra i richiedenti.

L'acquisizione delle dichiarazioni e il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, devono avvenire nel pieno rispetto D. Lgs. 196/03, a tutela e garanzia della privacy.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

Art. 9

Attestazione provvisoria e certificazione

Coloro che chiedono l'erogazione di prestazioni sociali agevolate devono presentare l'attestazione ISEE rilasciata dai CAAF abilitati/convenzionati, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva unica .

Art. 10

Norme integrative

Per quanto non previsto dal presente titolo, si rinvia a:

- D. Lgs. 109/98
- DPCM 221/99
- D. Lgs. 130/00
- Statuto Comunale
- Leggi Nazionali e Regionali.



Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
e-mail info@comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it



TITOLO II ASSISTENZA ECONOMICA DI MINIMO VITALE - CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' -

Art. 11

Destinatari dei contributi di solidarietà

Possono beneficiare di contributi di solidarietà tutti i cittadini residenti nel Comune che versino in stato di bisogno e specificatamente:

- anziani (per compimento 65 anni);
- persone o nuclei familiari "a rischio" di emarginazione socio-economica;
- portatori di handicap;
- nuclei familiari con presenza di minori in difficoltà;
- minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

Art. 12

Criteri di ammissibilità

Sono ammessi ai contributi coloro che versano in stato di bisogno, tenuto conto delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito familiare, inteso inferiore al minimo vitale (riferimento allegata tabella A);
- mancanza di proprietà immobiliari, diverse dall'alloggio abitato adeguato alle esigenze abitative del nucleo e/o beni mobili registrati che siano strumenti di lavoro;
- inesistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, provvedano a garantire il minimo vitale;
- disoccupazione;
- cassa integrazione;
- condizioni sociali o familiari disagiate;
- reddito accertabile.

Art. 13

Motivi di esclusione

Sono esclusi dalla prestazione economica coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- reddito complessivo del nucleo familiare adeguato al sostentamento o non accertabile;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro e direttamente legati alle possibilità di sussistenza;
- titolarità dell'interessato o di altro familiare convivente di qualsiasi forma di deposito o investimento quali ad esempio conto corrente bancario e/o postale e/o di titoli di stato, buoni fruttiferi, fondi di investimento, ecc. ecc. di importo

superiore, negli ultimi 3 mesi dalla presentazione della domanda, a € 5.000,00 indipendentemente dal reddito familiare o personale;

- presenza di interventi in atto operati da altri Enti;
- stabile disoccupazione ingiustificata;
- soggetti in età lavorativa che rifiutino senza valido motivo offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- soggetti che rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio (ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento);
- mancata presentazione della documentazione richiesta.
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C. modificato dall'art. 163 della legge 151/75) ed in grado di provvedere al sostentamento del familiare bisognoso, previo accertamento della situazione in essere relativa a costoro.

Art. 14

Obbligati agli alimenti

I parenti obbligati agli alimenti sono nell'ordine:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
4. gli adottanti;
5. i generi e le nuore;
6. il suocero e la suocera;
7. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Per i coniugi separati o divorziati, permane l'obbligo nei confronti del coniuge e dei suoceri sino al momento in cui passano a nuove nozze. I generi e le nuore vedovi con figli mantengono l'obbligo nei confronti dei suoceri. L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze o quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono deceduti. L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

Per tutto quanto non compreso nel presente articolo si farà riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle normative vigenti in materia.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C. sono, ove possibile, contattati e informati rispetto agli obblighi di legge e allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità di far fronte, da parte dei parenti, alle esigenze di carattere economico e/o assistenziale avanzate dal richiedente. A

tal fine potrà essere richiesta una documentazione da cui risulti la condizione economica dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L'Autorità Giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità, l'Autorità Giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 15

Inadempimento degli obbligati

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento chiamati in causa, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, quest'ultimo è assicurato dal Comune che può procedere in ottemperanza alle prescrizioni di legge sugli obbligati. Il Comune ha inoltre la facoltà di sospendere l'intervento qualora variasse la situazione economica dei soggetti interessati (somme pregresse per assegni d'invalidità, eredità, lasciti, alienazione di immobili di proprietà dell'assistito etc.) .

Art. 16

Tipologia dei contributi di solidarietà

Detti interventi si distinguono in:

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ ORDINARI.

Il contributo di solidarietà ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto minimo vitale. Per minimo vitale si intende il fabbisogno minimo rapportato in denaro di cui una persona o nucleo familiare deve poter disporre per acquistare i beni primari e condurre un'esistenza dignitosa.

Funge da riferimento, quale minimo vitale, l'importo indicato nella prima fascia della Tabella A. La tabella di riferimento dei livelli minimi vitali è rapportata all'importo della pensione minima INPS da lavoro dipendente ed è aggiornata annualmente in base ai valori di tale pensione.

Sono compresi nel computo i redditi, gli introiti e le rendite di qualsiasi natura, compresi interessi da depositi da autocertificarsi.

Il contributo economico da assegnare per raggiungere il minimo vitale deve essere comprensivo di altri sussidi economici o servizi erogati dal Comune o da altri enti pubblici e/o dal privato sociale.

Ai fini della determinazione del reddito, va calcolato anche l'eventuale utilizzo dei servizi sociali comunali, nonché eventuali prestazioni sociali ed economiche che, consentendo un reale risparmio alla gestione familiare, diano luogo ad un reddito indiretto.

Il contributo può essere erogato anche in buoni acquisto di generi di prima necessità, generi alimentari o pasti caldi.

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita proprie e dei familiari a carico, il contributo di solidarietà può essere sostituito da esonero totale e parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione di servizi comunali (mensa scolastica, servizio di assistenza domiciliare, servizio di trasporto, servizio di teleassistenza, servizio pasti a domicilio, qualora siano stati attivati).

Il contributo viene concesso, per un tempo determinato, su proposta dell'Assistente Sociale, sentito Responsabile del servizio/Assessore competente, il Sindaco e la giunta.

Esso decorre dal mese successivo a quello della determinazione del Responsabile di Settore.

I termini di decorrenza potranno, in casi particolari ed a discrezione dell'Assessore competente, essere modificati.

Gli assegni di cui sopra saranno liquidati dal Comune entro 30 giorni dalla determina di assunzione di impegno di spesa.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede il Responsabile di Settore/Assessore competente con apposito provvedimento, su proposta dell'Assistente Sociale, sentito il parere della giunta.

L'intervento economico potrà essere interrotto in qualsiasi momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate, o qualora si verifichino le condizioni di esclusione di cui all'articolo 13 del presente regolamento o qualora vengano attivati servizi alternativi che non necessitano l'erogazione del contributo.

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ STRAORDINARI.

Il Comune può concedere contributi di solidarietà straordinari di natura economica, sotto forma di servizi o forniture sostitutive, in considerazione di situazioni di bisogno non strettamente e rigorosamente riferite ai limiti di reddito della Tabella A e ai criteri di ammissibilità e ai motivi di esclusione di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria, interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- emergenze abitative;
- reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.



Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
e-mail info@comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it



CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' CON PATTO DI RESTITUZIONE

L'Assistente sociale, valutata la situazione di disagio temporaneo, può proporre all'Assessore Competente/Responsabile di servizio e al Sindaco l'erogazione di un contributo economico con patto di restituzione.

L'utilizzo del contributo verrà monitorato dall'Assistente Sociale per garantirne l'impiego secondo le modalità concordate con il beneficiario.

Al beneficiario verrà richiesta la sottoscrizione di un impegno al rimborso, attraverso rate mensili, secondo un piano di riparto concordato fra le parti. Nel caso di inadempienza o prolungati ritardi nel pagamento di quanto dovuto, il Comune potrà attivarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il recupero delle somme dovute.

Art. 17

Procedimento per l'ammissione al contributo.

L'apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato, ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, gruppi di volontariato, persone comunque informate.

La documentazione richiesta per l'istruttoria è:

- stato di famiglia e di residenza da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- modulo predisposto dal Comune compilato in tutte le sue parti e firmato dall'interessato;
- fotocopia del frontespizio di tutte le pensioni percepite, compresa pensione di invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite varie ecc.),
- fotocopia relativa a documenti attestanti risparmi, eventuali contributi e/o esenzioni concessi da Comune, Regione, altri Enti e/o Associazioni
- fotocopia estratto conto conti correnti bancari e/o postali, libretti di risparmio, estratti conto titoli o depositi rilasciati dagli istituti di crediti, relativi ad investimenti finanziari di tutti i componenti il nucleo familiare e relativi agli ultimi tre mesi;
- Ultimo Mod. CUD e/o UNICO e/o 730 integrali;
- ricevute di affitto o del mutuo per la prima casa;
- eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- ultima busta paga di ogni familiare occupato e/o modello Obis M;
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro o dichiarazione del datore di lavoro di cassa integrazione;
- dichiarazione dell'interessato di non possedere altri redditi, oltre quelli come sopra documentati;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
- documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.

Ogni utente dovrà inoltre presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia della ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tale caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalità che seguono.

Per ogni richiesta, l'Assistente Sociale del Comune effettuerà due diversi accertamenti:

- diretto, con visita domiciliare;
- indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rileva.

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici finanziari;
- accertamento dei redditi immobiliari e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

Art. 18

Istruttoria

L'istruttoria, di competenza dell'Assistente Sociale in collaborazione con gli altri uffici comunali, prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti. I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti;
- relazione del servizio sociale con progetto circa il tipo di intervento o contributo e con indicazione sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per le conseguenti determinazioni.

L'assistente sociale - responsabile dell'istruttoria - elabora una relazione di proposta di intervento di assistenza economica, comprendente la presentazione della situazione sociale, familiare ed economica, gli interventi in atto anche da parte di altri Servizi, il progetto di intervento con l'indicazione del tipo di contributo, della durata, della decorrenza e dell'entità.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

Su tutti i contributi erogati in via continuativa, l'assistente sociale effettua verifiche periodiche al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente nonché il permanere della situazione di bisogno. Qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto beneficiario di intervento di

assistenza economica di cui al presente regolamento ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la certificazione rilasciata ai Servizi per consentire la corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della stessa e l'eventuale possibilità del decadimento dal beneficio.

TITOLO III DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19

Abrogazioni

E' da considerarsi abrogato il precedente regolamento assunto con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 27 del 30/09/2005.

Art. 20

Utilizzo dei dati personali e sensibili

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione dei presenti regolamenti è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e nel rispetto del D. Lgs. 196/03.

Sono altresì ammessi l'utilizzo e la comunicazione dei dati trattati alle altre Pubbliche Amministrazioni o altri Enti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art. 21

Pubblicità del regolamento

Copia del presente, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico e pubblicata sul sito web del comune, al fine di garantire il libero accesso agli atti.

L'Amministrazione promuoverà un'adeguata campagna di informazione verso la cittadinanza in modo tale da permettere pari opportunità nella conoscenza dei nuovi strumenti agevolativi.

Art. 22

Tabelle contributi

Le fasce ISEE, i parametri, le tariffe e le misure dei contributi verranno definiti con deliberazione della Giunta Comunale e verranno aggiornati annualmente dallo stesso Organo, in base dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 23 **Norme finali**

I beneficiari di cui al presente regolamento cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, patrocini e benefici di natura economica, saranno iscritti all'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Ogni erogazione di cui al presente regolamento sarà garantito entro il limite delle risorse destinate a tali obiettivi in sede di programmazione annuale di bilancio, a seguito della relazione annuale dell'Assistente sociale sull'andamento e la previsione dei servizi.



Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
e-mail info@comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it

Mod.-.....



TABELLA A

componenti il nucleo familiare	da	a
1	€ 0,00	€ 5.841,30
2	€ 0,00	€ 9.662,37
3	€ 0,00	€ 12.424,02
4	€ 0,00	€ 14.840,40
5	€ 0,00	€ 17.114,19
6	€ 0,00	€ 19.555,37
oltre	€ 0,00	€ 21.856,43